

"CONSORTERIA DEI GIOVANI MONTONAIOLI"

della Contrada di VALDIMONTONE

o

STATUTO

- I) Tutti i giovani della Contrada in età dai 12(dodici) ai 18 (diciotto) anni appartengono alla Consorateria dei giovani montonaioli. Vi possono aderire anche i giovani dai 18(diciotto) ai 23(ventitré) anni.
- II) La Consorateria assume iniziative contradaiole tipiche dell'età giovanile che devono essere preventivamente autorizzate dal Seggio della Contrada il quale sovrintende all'attività della Consorateria a mezzo del Gonfaloniere.
- III) Lo svolgimento di ogni iniziativa, una volta approvata dal Seggio di Contrada, è libero.
- IV) Il Seggio di Contrada può interrompere però qualsiasi attività se ritiene che questa esuli dallo spirito contradaiole, contrasti con le Costituzioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale della Contrada.
- V) La Consorateria è sempre pronta ad aiutare e sostenere l'attività del Seggio di Contrada e si prefigge di costituire gruppi di Giovani che permettano al Seggio di utilizzare energie specializzate nei vari settori di attività e desiderosi di esprimersi nel rispetto dello spirito del Rione e dei valori della Contrada.
- VI) La Consorateria dei giovani montonaioli è retta da un Consiglio Direttivo che viene eletto dall'Assemblea

dei membri della Consorteria.

Tale Consiglio dura in carica 2 (due) anni e può essere riconfermato. Può essere sostituito anche parzialmente durante i due anni, a seguito di dimissioni o di delibera dell'assemblea della Consorteria o del Seggio di Contrada.

VII) Il Consiglio direttivo della Consorteria dei giovani montonaioli è rappresentato e diretto da un "Maestro dei Novizi".

E' composto da 15 membri:

- un Cancelliere ed un Vice - Cancelliere
- un Camarlengo ed un Vice - Camarlengo
- dieci deputati di cui almeno due di sesso femminile

VIII) Le cariche del Consiglio Direttivo devono essere ricoperte dai giovani che hanno compiuto i 15 (quindici) anni di età, ad eccezione del Maestro dei Novizi per il quale occorre aver compiuto 19 (diciannove) anni di età.

IX) Si riunisce in via ordinaria ogni mese (l'ultimo sabato di ogni mese) e in via straordinaria ogni qualvolta il Maestro dei Novizi lo riterrà opportuno.

La presenza del Maestro dei Novizi o di un suo incaricato, con delega scritta da mettere agli atti, è condizione essenziale per la validità della riunione.

ELEZIONI DELLA CONSORTERIA PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le votazioni vengono fatte mediante assemblea della Consorteria fra i membri presenti o comunque anche fra quelli assenti che abbiano dato autorizzazione

alla propria elezione.

La ~~maggioranza~~ ^{La maggioranza} della metà più I (uno) è sufficiente per approvare la carica, salvo per il Maestro dei Novizi per il quale è prevista una maggioranza dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) in prima votazione e della metà più I (uno) in seconda votazione.

Votazioni segrete possono essere fatte a richiesta dei membri dell'assemblea.

E' raccomandato di tenere presente il desiderio di chi chiede la propria elezione ad una precisa carica.

o

La Consorteria dei giovani montonaioli chiede, all'atto della formulazione del presente, all'Assemblea della Contrada di Valdimontone:

- I) L'approvazione della istituzione di questa Consorteria
- II) L'approvazione dello Statuto della Consorteria
- III) L'autorizzazione ad attribuire le eventuali mansioni e conseguenti responsabilità in base alle proprie possibilità di attuazione, impegnandosi nel contempo di studiarle nei limiti del rispetto dello spirito contradaio.

La consorteria si farà comunque obbligo di renderle pubbliche alla Contrada che, naturalmente, potrà porre il veto in base all'articolo IV della suddetta Costituzione.

DEPUTATI DELLA CONSORTERIA

- I) Ogni deputato dovrà fare relazione, anche sommaria, di ogni svolgimento delle iniziative di sua competenza.
- II) I deputati lavorano uniti nei settori collegati per mandato ma sono responsabili del settore singolo a lui raccomandato
- III) Ogni operato dei deputati può essere messo anche volente in giudizio solo nelle riunioni dell'assemblea della Consorteria anche da un solo membro.
- IV) Ogni deputato deve fare un elenco dei giovani che ha trovato disposti a fare quelle date cose inerenti al suo settore: insegnarli, dirigerli e responsabilizzarli e dovrà rendere conto dell'operato al Consiglio direttivo della Consorteria.
- V) Tengono presente i deputati che ogni giovane della Consorteria può essere legato a più settori.
- VI) copia dell'elenco suddetto verrà consegnata al membro del Seggio di Contrada della carica corrispondente che se ne servirà per riunire e adoperare il gruppo.
- VII) I deputati sono:
- | | |
|---|---------------------------|
| A - Deputato per le G ^h iese | In aiuto al provveditore |
| B - Deputato per le feste | dell'oratorio e dello |
| | Economo |
| C - Deputato del Protetto | In aiuto al Gonfaloniere, |
| rato | all'addetto alle finanze, |
| D - Deputato dei Piccoli | all'addetto al Protettora |
| | to |
-

- E - Deputato dei "giovani alfieri" In aiuto all'Economo
- F - Deputato dei "giovani tamburini"
- G - Deputato dei "giovani archivisti"
- H - Deputato alla "Stampa" In aiuto al Protonotario
- I - Deputatessa Gruppo contradaiole
- L - deputatessa
- _____°_____

IL PRESENTE STATUTO E' STATO APPROVATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE DELLA ~~CONTRADA~~ CONTRADA CON VOTI

FAVOREVOLI 37 CONTRARI 1

ASTENUTI 5 IL GIORNO 29/12/72